

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;





- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto «*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020 e n. 11 del 12 marzo 2020 relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Dato atto che, nell'ambito delle funzioni di supporto socio-assistenziale alla popolazione, in coordinamento con la Protezione Civile, sono da considerarsi servizi essenziali quelli volti al soddisfacimento di bisogni primari della popolazione stessa





nonché al contenimento dell'emergenza, anche erogati da soggetti diversi dal Comune di Milano;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, ulteriori specifiche misure volte:

- da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- e dall'altra, a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini anche avvalendosi della collaborazione prestata da soggetti del Terzo Settore;

Ritenuto, altresì, necessario:

- agevolare l'effettuazione tempestiva dei servizi funebri, prevenendo così fenomeni di saturazione delle camere mortuarie ospedaliere e del Civico Obitorio;
- individuare un apposito campo del Cimitero Maggiore di Milano per l'inumazione dei defunti, per i quali i familiari dolenti non forniscano indicazioni sulle modalità dei servizi funebri da effettuare, in modo da agevolare l'eventuale futura diversa disposizione da parte dei familiari stessi;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DA' ATTO

- che la fornitura di servizi e di generi di prima necessità alla popolazione, possa avvenire anche attraverso modalità semplificate di formalizzazione e collaborazione con tutti i soggetti disponibili a svolgere interventi funzionali alla gestione dell'emergenza, con la garanzia, da parte degli stessi, del rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di cui ai provvedimenti citati in premessa o



relativi ad eventuali e successive indicazioni del Governo e/o Regione Lombardia;

- che sono da considerarsi servizi essenziali altresì quelli volti al soddisfacimento di bisogni primari della popolazione stessa nonché al contenimento dell'emergenza, anche erogati da soggetti diversi dal Comune di Milano. nell'ambito delle funzioni di supporto socio-assistenziale alla popolazione, in coordinamento con la Protezione Civile;

O R D I N A

 dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- 1) la chiusura dei parchi pubblici recintati e delle aree verdi recintate, mentre rimarranno fruibili, fermo il divieto di assembramento, i parchi, i giardini e le aree verdi non recintate e connesse attrezzature, demandando alla Polizia Locale il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento delle predette aree secondo le modalità organizzative individuate dal Comandante del Corpo;
- 2) di assicurare, da parte delle Direzioni comunali competenti, la fornitura di servizi e di generi di prima necessità alla popolazione, anche attraverso modalità semplificate di formalizzazione, collaborazioni con tutti i soggetti disponibili a svolgere interventi funzionali alla gestione dell'emergenza, con la garanzia da parte degli stessi del rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di cui ai provvedimenti citati in premessa o relativi ad eventuali e successive indicazioni del Governo e/o Regione Lombardia;
- 3) l'applicazione, in caso di mancate disposizioni da parte dei familiari per il seppellimento dei defunti, dell'art. 3 comma 4 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio 2015, riducendo il termine ivi previsto



a 5 (cinque) giorni dal decesso. In tale caso la salma sarà inumata in apposito campo individuato nel Cimitero Maggiore di Milano.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

